

**Quesito posto dal Presidente del Tribunale di Salerno volto a conoscere se rientri tra le voci di spesa che il giudice è tenuto a liquidare la somma corrisposta al Consiglio dell'ordine dal difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine del preventivo rilascio del parere di competenza ex art. 82 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 e, se sì, con quali modalità.**

*(Risposta a quesito del 23 luglio 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 luglio 2003, ha adottato la seguente delibera:

«Con nota del 30 giugno 2003 il Presidente del Tribunale di Salerno poneva al Consiglio superiore un quesito concernente l'entità del compenso spettante all'avvocato nominato difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato da liquidarsi da parte del giudice e, in particolare, se tale compenso debba o meno comprendere tra le spettanze del legale anche la somma versata al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il rilascio del parere di congruità richiesto dall'art. 82 D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.

Con delibera adottata il 4 dicembre 2002 il Consiglio ha risposto ad analogo quesito, osservando quanto segue “la questione avanzata attiene interamente alla interpretazione della legge che disciplina e regola un tipico atto processuale del giudice, quale è quello della liquidazione del compenso all'avvocato che abbia assistito una parte in giudizio, e che esso stesso, in ragione delle proprie attribuzioni, deve limitare il proprio intervento in forma di pareri sui soli quesiti sollevati da magistrati che interessano direttamente i profili di organizzazione e di funzionamento degli uffici giudiziari; (...) in tal senso il Consiglio si è pure espresso con la risoluzione del 16 settembre 1986, dal titolo «Quesiti e pareri che il C.S.M. è legittimato a rendere», poi ribadita dalla delibera del 23 maggio 1990, ove si precisa che i quesiti che i magistrati possono proporre al Consiglio e sui quali questi risponde sono soltanto quelli “in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia”, mentre “restano escluse dalla sfera consultiva del Consiglio tutte le norme che attengono alla interpretazione della legge sostanziale ovvero disciplinano la forma, il contenuto e i modi di esercizio dell'azione, l'iniziativa e l'intervento del pubblico ministero, gli atti e i provvedimenti del giudice e l'attività processuale in genere”; (...) questa limitazione, come sottolinea la stessa risoluzione del 1986, trova fondamento nella natura stessa delle attribuzioni del Consiglio, il quale è «organo di amministrazione della giurisdizione» ma non «giurisdizionale», e, più in generale, discende dal rilievo che un intervento di tipo interpretativo in settori e materie che costituiscono lo specifico oggetto dell'attività del giudicare finirebbe per intaccare la stessa autonomia della giurisdizione, in contraddizione con le funzioni di garanzia di cui l'Organo di autogoverno è investito”.

Con specifico riferimento al quesito in esame, la delibera del 4 dicembre 2002 rilevava “che non appare contestabile la circostanza che il quesito proposto riguardi proprio l'interpretazione e l'applicazione della legge regolativa di un atto processuale, tale essendo il provvedimento con cui il giudice liquida il compenso all'avvocato che ha patrocinato la causa, privo di qualsiasi riflesso anche indiretto sulla organizzazione dell'ufficio ovvero sulla efficienza dei servizi. Nello specifico, infatti, la legge 30 luglio 1990, n.217, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, configura come atto proprio del giudice all'interno del processo tanto la ammissione al beneficio (art. 6, per il processo penale, che significativamente sanziona con la nullità assoluta ai sensi dell'art.179, comma 2, c.p.p. l'omesso esame della istanza dell'interessato), quanto la verifica della permanenza delle condizioni per le quali esso è stato riconosciuto, quanto, infine, la liquidazione del compenso spettante al difensore, da adottarsi nella forma del decreto motivato. La natura giurisdizionale di tali provvedimenti risulta ulteriormente confermata dalla loro impugnabilità dinanzi ad un diverso giudice e dall'espresso richiamo, ai sensi degli artt.6, comma 4, e 12, comma 5, legge n.217 del 1990, all'applicabilità in tali evenienze del procedimento camerale disciplinato dall'art.29 della legge 13 giugno 1942, n.794, nonché infine dalla stessa possibilità, riconosciuta da una pacifica giurisprudenza (Cass. 11. 10. 2000, n.13547; Cass. sez. lav. 18. 11. 1997, n.11472; Cass. 22. 11. 1990, n.11266; Cass. 25. 11. 1985, n.5857), di impugnare la relativa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art.111 Cost.”.

Le conclusioni della delibera del 4 dicembre 2002 devono essere ribadite con riferimento al quesito del presidente del tribunale di Salerno.

Il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere vertendo il quesito sulla interpretazione della legge processuale.»

